

OGGETTO: Richiesta d'iscrizione nell'elenco dei Giudici popolari per le Corti d'Assise e Corti d'Assise d'Appello.

.....l.....sottoscritt.....
nat.....a.....il.....
residente in questo Comun in.....
recapito telefonico....., mail.....
cittadin... ..italian ... ,di professione.....
in godimento dei diritti civili e politici, di buona condotta morale,
in possesso del titolo di studio di.....
conseguito nell'anno.....presso.....
ritenendo di essere in possesso di tutti i requisiti stabiliti dalla L.10 aprile 1951, n.287 e
successive modificazioni ed integrazioni per l'iscrizione nell'elenco dei Giudici Popolari;

DICHIARA

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 12 della
legge 10 aprile 1951,n.287;

CHIEDE

A termini degli articoli 9 e 10 della Legge 10 aprile 1951, n.287, di essere
iscritto nell'elenco dei Giudici popolari:

- per le Corti d'Assise;
- per le Corti d' Assise d'Appello.

Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere informato, ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 e successive
modificazioni che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Lì.....

il Richiedente

.....

**Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, la dichiarazione è sottoscritta
dall'interessato in presenza del dipendente addetto al ritiro oppure
sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del
dichiarante, all'ufficio elettorale o via mail a elettorale@comune.piombino.li.it
a mezzo pec all'indirizzo comunepiombino@postacert.toscana.it**

LEGGE 10 APRILE 1951, N.287

Articolo 9- Requisiti dei giudici popolari delle Corti d'Assise

1. I Giudici per le Corti d'Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) titolo finale di studi di scuola media primo grado, di qualsiasi tipo.

Articolo 10- Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise e d'Appello

1. I Giudici delle Corti d'Assise di Appello, oltre ai requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di
studio di scuola media secondo grado, di qualsiasi tipo.

Articolo 12- Incompatibilità con l'ufficio del giudice popolare

1. Non possono assumere l'ufficio di Giudice popolare.

- a) I magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.